

Relazione illustrativa

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, e dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, ha introdotto all’articolo 14, comma 8 alcune disposizioni integrative alla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica ad alta frequenza stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003), stabilendo che vengano predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente)/APPA (Agenzie Province autonome per la Protezione dell’Ambiente), Linee Guida al fine di rendere operative le nuove misure introdotte dallo stesso.

Il suddetto D.P.C.M. è un provvedimento attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e fissa:

- i limiti di esposizione, per la prevenzione degli effetti a breve termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- i valori di attenzione per la prevenzione, invece, dei possibili effetti nella popolazione a lungo termine ai campi medesimi;
- gli obiettivi di qualità ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi medesimi e dell’individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

Compito delle Linee Guida è quello di definire:

- a) le modalità di fornitura all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria;
- b) i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;
- c) i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
- d) la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.

Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è demandata l’approvazione delle suddette Linee Guida, con uno o più decreti del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari, suscettibili di aggiornamenti con periodicità semestrale.

Il presente DM riguarda le Linee Guida relative alla definizione della nozione di pertinenza esterna con dimensioni abitabili di cui al punto d).

Attesa l'impossibilità di definire univocamente le "pertinenze esterne di dimensioni abitabili", dal momento che nella giurisprudenza non esiste una definizione chiara ed univoca, è stata formulata una proposta degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8 lettera a), punto 2 del D.L. 179/2012, così come modificato dall'art. 6 punto 5 della L. 164/2014, che ha introdotto il vincolo della continuità temporale.

Tutto ciò detto, fermo restando che per ambiente con "permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sono da considerarsi "edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" tutti i fabbricati utilizzati e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e/o lavorativi, ivi compresi gli edifici utilizzati a scopo promiscuo come ad esempio alberghi (o simili), ospedali e scuole. Sono assimilabili ai suddetti edifici anche quei luoghi attrezzati per la permanenza delle persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), purché tale destinazione d'uso risulti da idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall'autorità competente.

Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di dimensioni abitabili si assume una superficie minima di 2 m² con profondità pari ad almeno 1,4 m, la profondità minima tale da consentire l'accesso e la fruizione dell'area anche da parte di persone a ridotta mobilità, come definita al punto 8.1.12 del DM 236/89.

Infatti tale dimensione minima consente lo stazionamento e la manovra agevole di persone a ridotta mobilità e l'allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta.

In questo quadro, al fine di ricondurre i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell'esposizione ai campi elettromagnetici, il decreto è corredato di un elenco quanto più possibile dettagliato delle pertinenze stesse, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza.

È evidente che, comunque, stante l'estrema variabilità delle possibili configurazioni abitative tipiche della realtà italiana, potranno palesarsi ulteriori fattispecie qui non previste.

Sarà quindi cura dell'operatore di telefonia, o suo delegato, documentare e indicare nella cartografia presentata (art. 87 D. Lgs. 259/03) ai fini del "previo accertamento [.....] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità [...]" i casi di:

- edifici o porzioni di edifici non classificabili come "edifici utilizzati per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" quali magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie, ecc.;
- luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai sensi di quanto stabilito in questo paragrafo.